

## **LA QUALIFICAZIONE DELLE TERRE E LE ROCCE DA SCAVO NEL T.U. AMBIENTALE E LA QUESTIONE DEL SITO DI DEPOSITO**

**A cura del Dott. Maurizio Santoloci e della Dott.ssa Valentina Vattani**

Terre da scavo nel nuovo Testo Unico. Rifiuti o non rifiuti? Il dibattito interpretativo è ormai aperto a tutto campo. Noi – dal canto nostro – riteniamo di poter seguire una chiave di lettura in base alla quale una interpretazione articolata delle varie disposizioni normative consente di poter affermare che, nel contesto del nuovo T.U. ambientale, le terre e le rocce da scavo sono considerate dei rifiuti. La loro esclusione dal novero dei rifiuti, infatti, può aver luogo solo se ricorrono contemporaneamente almeno due condizioni<sup>(1)</sup>:

- 1) l'effettivo utilizzo dei materiali, che deve avvenire senza che questi siano sottoposti a trasformazioni preliminari;
- 2) la presenza di eventuali inquinanti entro i limiti di legge, che deve essere accertata sulla base di un'analisi da effettuarsi sulla composizione media dell'intera massa.

---

<sup>(1)</sup> In verità si potrebbe indicare anche un'ulteriore condizione che deve ricorrere al fine di escludere le terre e rocce da scavo dalla normativa sui rifiuti.

Al riguardo è opportuno ricordare come, in precedenza, la legge n. 306/2003 avesse introdotto la previsione per cui l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo – come materie prime – dovesse avvenire “secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente, previo parere dell'ARPA...”. Una interpretazione letterale del testo normativo previgente portava, quindi, a concludere che la movimentazione delle terre e rocce da scavo dovesse sempre avvenire all'interno di un progetto sottoposto a VIA o, comunque, autorizzato dall'autorità competente.

L'art. 186 del D. Lgs. n. 152/2006 riporta la medesima previsione, tuttavia è stata inserita una precisazione di non poco conto. Infatti, al comma 1 dell'art. 186 si dice che tali materiali debbono essere utilizzati “secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente, **ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente...**”.

L'introduzione nel dispositivo normativo in esame dell'inciso “**ove ciò sia espressamente previsto**” ha portato alcuni interpreti a concludere che con questa nuova formulazione della norma il legislatore abbia voluto precisare che non in tutti i casi debba essere richiesto un progetto per l'utilizzo di tali materiali.; cfr. S. DI ROSA e I. FATTORI “*Sommersi da terre e rocce da scavo: uno “smottamento” nel nuovo T.U. Ambientale*”, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com). Accogliendo questa tesi, quindi, ben ci potrebbero essere dei casi in cui l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come materie prime avvenga anche al di fuori della previsione di un qualche progetto.

Nell'incertezza di poter considerare “essenziale” o no tale requisito si è, in questo contesto, preferito fare riferimento, quindi, ai soli requisiti che la norma pone in modo certo come essenziali al fine di escludere le terre e rocce da scavo dal novero dei rifiuti.

Quindi, solo se si accertano queste due condizioni le terre e le rocce da scavo non sono rifiuti, ma materie prime.

A conferma del fatto che il D. Lgs. 152/2006 consideri tali materiali - *ab origine* - dei rifiuti, d'altronde, non si può non tener conto anche del fatto che l'art. 184, al comma 3, lett. b), inserisce proprio tra i rifiuti speciali "i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, *nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186*".

Ora, l'art. 186 del D. lgs. n. 152/2006, al comma 3, prevede che, in caso di impossibilità di immediato utilizzo, l'accertamento del rispetto dei limiti degli inquinanti possa essere effettuato – in alternativa al sito di produzione - mediante accertamenti eseguiti sul sito di deposito.

Ricordiamo ancora che l'accertamento del non superamento dei limiti degli inquinanti è uno dei due requisiti essenziali per poter indicare le terre e le rocce da scavo come non rifiuto.

Tenendo, quindi, presente questa premessa: le terre e le rocce da scavo nella fase in cui vengono estratte e portate al sito di deposito (dove dovrà essere fatta la caratterizzazione del materiale) come devono essere considerate?

Dal tenore del dispositivo di tutto l'articolato del 186 si potrebbe pensare che la legge già in questa fase le considera come materie; quindi, solo dopo l'avvenuta caratterizzazione si deciderebbe se tali materiali sono rifiuti o no

A nostro avviso, invece, tale interpretazione è errata, in considerazione proprio delle premesse poc'anzi esposte. La situazione, in realtà, è inversa e cioè: le terre e le rocce da scavo nel momento in cui sono estratte e sono portate ad un sito di deposito sono da considerarsi dei rifiuti; solo dopo l'avvenuta caratterizzazione che ne accerta il rispetto dei limiti degli inquinanti possono essere considerate materie prime ed avviate a recupero come tali.

Dal che ne deriva anche che il sito di deposito, che si trovi al di fuori del luogo di produzione, dovrà essere autorizzato come messa in riserva e che il trasporto delle terre e rocce da scavo dal luogo di estrazione a quello di deposito dovrà essere accompagnato dal formulario.

In base a queste considerazioni si possono delineare i seguenti scenari:

A) si decide di fare la caratterizzazione delle terre e le rocce da scavo, che non possono essere utilizzate nell'immediato, su un sito di deposito esterno al luogo di produzione (che, quindi, si configura come stoccaggio). Il trasporto dal sito di produzione al sito di deposito si configura come trasporto di rifiuti, per cui dovrà essere accompagnato dal relativo formulario.

Dopo di che, effettuata la caratterizzazione delle terre e rocce ivi stoccate, si possono verificare due possibilità:

- 1) dall'analisi risulta che il livello degli inquinanti è inferiore ai limiti di legge. Tali terre e rocce da scavo possono, quindi, essere inviate dal sito di deposito ai siti di reimpiego come materie prime (per cui il trasporto si effettuerà senza necessità del formulario);
- 2) dall'analisi risulta, invece, che il livello degli inquinanti è superiore ai limiti di legge. Tali terre e rocce da scavo sono rifiuti a tutti gli effetti, quindi, devono essere recuperate secondo le disposizioni dettate dalla parte quarta del D. lgs. n. 152/2006.

B) Si decide di fare la caratterizzazione delle terre e le rocce da scavo direttamente sul luogo di produzione. A seconda degli esiti delle analisi queste verranno considerate materie prime o rifiuti e, quindi, avviate al reimpiego o al recupero a seconda del caso.

C) Una volta estratte le terre e rocce da scavo si decide di inviarle ad una delle operazioni di smaltimento indicate dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006. In questo caso siamo senza dubbio in presenza di rifiuti.

In conclusione è qui il caso di rammentare che, per quanto riguarda le terre e le rocce da scavo provenienti da piccoli cantieri, è stata dichiarata la inefficacia giuridica del relativo il D.M. 2 Maggio 2006 ( recante “*Semplificazione delle procedure amministrative relative alle rocce e terre da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale*”) per mancanza del visto della Corte dei Conti.

Nondimeno si deve sottolineare come questo D.M. non potesse comunque trovare applicazione in quanto prevedeva un'esclusione *tot court* delle terre e rocce da scavo ivi regolamentate dal novero dei rifiuti in palese contrasto proprio con quanto disposto dal D. Lgs. n. 152/2006.

Maurizio Santoloci e Valentina Vattani

*Pubblicato il 22 luglio 2006*